

## La tutela dell'ambiente attraverso gli obblighi di ripristino e bonifica

«**C**hi rompe, paga» è un principio a cui certamente aspira il nostro legislatore, quando si tratta di individuare meccanismi idonei a tutelare l'ambiente. A fronte della commissione di un reato ambientale, mediante il procedimento penale si cerca di perseguire (anche) una funzione ripristinatoria, ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Il legislatore è ben consapevole di come sia necessario, laddove la minaccia della pena non abbia sortito effetti deterrenti, porre al centro del sistema il ripristino dei beni compromessi.

Come dimostra la recente riforma introdotta con la legge n. 68/2015, è sempre più avvertita l'esigenza, di matrice comunitaria, di una tutela effettiva dell'ambiente, che si articola nella protezione dei distinti ecosistemi e del loro equilibrio, della biodiversità, della flora e della fauna, secondo una dimensione sempre più ecocentrica. Anche se in molti casi le norme incriminatrici puniscono ipotesi di pericolo astratto, non può escludersi che in concreto la condotta umana abbia prodotto un danno all'ambiente, riconosciuto come valore costituzionale primario e trasversale.

La funzione ripristinatoria è assicurata in primis tramite istituti che rappresentano un corollario della sentenza di condanna (o di cd.



Giuseppe Fornari, fondatore  
Fornari e Associati

patteggiamento), come gli obblighi di ripristino nel caso di reati di discarica e di traffico organizzato di rifiuti o gli obblighi di demolizione in ipotesi di manufatti abusivi. E ancora, nella prassi processuale, si è fatto ricorso a strumenti generali, quali l'estinzione del reato (di natura contravvenzionale) tramite il pagamento di una somma di denaro (cd. oblazione) o gli accordi di applicazione della pena (cd. patteggiamento), che possono essere subordinati a rimessione in pristino e bonifiche.

A garantire la funzione ripristinatoria, vi è poi la previsione di una serie di istituti premiali (come le circostanze attenuanti o la sospensione condizionale della pena) subordinati ad attività di messa in sicurezza. Da ultimo, l'art. 452-decies c.p. ("Ravvedi-

mento operoso") prevede una riduzione della pena dalla metà a due terzi per chi, prima della apertura del dibattimento, provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, se possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

La norma è stata introdotta con la già menzionata riforma n. 68/2015, ed è applicabile a tutti i reati disciplinati dal nuovo titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. Il legislatore arriva a minacciare la sanzione penale in caso di inadempimento degli obblighi di bonifica e ripristino: tale impostazione, già propria del Testo Unico del 2006, è confermata nell'ultima riforma, che ha introdotto all'art. 452-terdecies c.p. il reato di omessa bonifica, punito fino a quattro anni di reclusione.

È quindi chiaro come, in caso di una condotta che possa aver compromesso l'ambiente, la finalità di punire adeguatamente gli autori dell'illecito deve essere bilanciata con la necessità di conseguire l'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato. In questa prospettiva, non possono che vedersi con favore le numerose previsioni che, a fronte di un trattamento processuale più favorevole, garantiscono interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. In definitiva, «chi rompe, aggiusta e paga».